

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1970

(65^a seduta, in sede redigente)

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 935, 943, 944 e <i>passim</i>
BARDI	948, 950, 951
COPPOLA, <i>f.f. relatore</i>	936, 944, 947
FENOALTEA	937, 938, 943 e <i>passim</i>
FILETTI	941, 949, 951
MONTINI	939, 940, 944
PELLICANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	944, 947, 948 e <i>passim</i>
PETRONE	939, 947, 948 e <i>passim</i>
PICCOLO	938, 939, 948 e <i>passim</i>
SALARI	939, 944, 949 e <i>passim</i>
TROPEANO	936, 937, 941 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fi-

letti, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari e Tropeano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento i senatori Finizzi, Leone e Terracini sono sostituiti dai senatori D'Andrea, De Leoni e D'Angelosante.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

PICCOLO, *f.f. segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Riprendiamo l'esame degli articoli concernenti il lavoro dei detenuti e le retribuzioni. Come già sapete, in luogo del relatore Follieri, assente per precedenti impegni, riferirà il senatore Coppola.

Do lettura dell'articolo 47:

Art. 47.

(Commissione per la determinazione delle mercedi)

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione interministeriale composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, da due rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica).

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Detta commissione determina la misura delle mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto.

T R O P E A N O . Dopo l'approvazione dell'articolo 46, avvenuta nella seduta di stamattina, propongo la soppressione, per ragioni di coordinamento, dell'articolo 47, il quale prevede la costituzione di una commissione interministeriale che avrebbe il compito di determinare la remunerazione da corrispondere ai detenuti che lavorano. Ora, mi pare che l'orientamento di massima scaturito dalle discussioni svoltesi in Commissione è quello di agganciare comunque la retribuzione dei detenuti ai contratti sindacali; dal che discende l'inutilità di questa commissione interministeriale, la quale in tanto avrebbe motivo di esistere in quanto le fosse demandato il compito di determinare, indipendentemente da ogni aggan-

cio, la remunerazione da corrispondere ai detenuti lavoratori.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. La proposta di soppressione dell'articolo 47 ha una ragion d'essere se si accede alla determinazione della remunerazione sulla base delle tariffe sindacali; per cui, signor Presidente, sarebbe opportuno definire prima la questione della determinazione della misura delle mercedi da corrispondere ai detenuti che lavorano. Effettivamente, se viene accolta la tesi della determinazione della remunerazione sulla base delle tariffe sindacali, la commissione interministeriale prevista dall'articolo 47 non avrebbe ragion d'essere. Pertanto, signor Presidente, chiedo per il momento l'accantonamento di detto articolo per passare subito all'esame dell'articolo 48.

T R O P E A N O . Sono d'accordo.

Art. 48.

(Remunerazione)

La remunerazione, prevista dall'articolo 145 del codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 78.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Come ho già detto, l'articolo 48 tratta della retribuzione del lavoro dei detenuti e fa una distinzione tra remunerazione e mercede: la remunerazione, che è prevista dall'articolo 145 del codice penale, è il *quantum* effettivamente corrisposto agli internati, ai condannati e agli imputati, dato che sull'intera mercede dovuta per il lavoro prestato, salvo che l'adempimento delle ob-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 65ª SEDUTA (16 dicembre 1970)

bligazioni non sia altrimenti eseguito, sono trattenute nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato, 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento. In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari ad un terzo della remunerazione a titolo di peculio.

La formulazione dell'articolo 48 fa giustizia anche di alcune discriminazioni che esistono attualmente nel vigente regolamento penitenziario, cioè rispetto ai condannati e agli imputati, perchè mi pare che in precedenza vi fosse un trattamento disuguale; qui invece anche per gli imputati si procede ad una forma di accantonamento.

Comunico che i senatori Tropeano, Maris, Lugnano, Petrone e Maccarrone hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

Art. 48.

(Remunerazione)

La remunerazione da corrispondere per il lavoro prestato è desunta dai contratti sindacali la cui applicazione è resa obbligatoria, senza deroghe per la parte retributiva, e, nei limiti della compatibilità con la situazione giuridica del detenuto od internato, per la parte normativa.

C'è anche un emendamento del senatore Fenoaltea, presentato originariamente per l'articolo 8 e poi trasferito in sede di discussione dell'articolo 48, tendente ad inserire nel secondo comma, dopo la parola « remunerato », le seguenti altre: « sulla base delle tariffe sindacali ».

F E N O A L T E A . Per precisare la portata del mio emendamento, desidero dire che non vorrei che la remunerazione del detenuto fosse lasciata all'arbitrio o al caso, per non dire peggio; e quando dico « peggio » penso a certe ditte appaltanti che sfruttano quella particolare mano d'opera che si trova nelle carceri. Io mi rendo conto che si tratta di una materia molto dif-

ficile e complessa e che qualche volta è la stessa qualità del lavoro dei detenuti a rendere difficile la perequazione remunerativa vuoi per ragioni di concorrenza con identiche lavorazioni nella sede privata, vuoi per ragioni di concorrenza da parte delle ditte che assumono questi appalti e che poi devono necessariamente ricavare un utile dalla loro gestione. L'ideale, a mio avviso, sarebbe eliminare queste ditte, in modo che l'Amministrazione provvedesse direttamente a fornire il lavoro ai detenuti. Non so quanto questo ideale sia realizzabile; comunque occorre, a mio avviso, stabilire una norma che imponga alle ditte private appaltatrici ed anche alla stessa Amministrazione di corrispondere ai detenuti una retribuzione che sia in qualche modo legata, pur ammettendo la necessità di alcune differenze, alle tariffe sindacali normali. Per questo nell'emendamento presentato parlo di remunerazione sulla base delle tariffe sindacali, non di stretta applicazione di queste ultime; ma sono pronto a sottoscrivere l'emendamento del Gruppo comunista, se fosse possibile accoglierlo.

T R O P E A N O . Nella sostanza l'emendamento da noi formulato contiene l'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea; noi abbiamo voluto, però, rendere più esplicita l'esigenza di rapportare la retribuzione da corrispondere ai detenuti e agli internati a quella prevista dai contratti sindacali.

E questo per un duplice motivo. Perchè, francamente, prima di stendere l'emendamento sostitutivo dell'articolo 48 noi ci siamo posti l'esigenza di vedere fino a che punto e in che modo, con le nuove dimensioni che conferiamo al lavoro per i detenuti e gli internati, sia possibile estendere l'applicazione di tutte le norme contrattuali, non solo della parte retributiva, ma anche della parte normativa. E proprio in considerazione di ciò noi diciamo che, mentre la parte retributiva deve essere obbligatoriamente desunta dai contratti collettivi, la parte normativa, invece, può subire delle deroghe in relazione allo stato giuridico del detenuto.

In questo senso, però, esistono dei diritti e dei doveri che promanano dai contratti collettivi di lavoro, che indubbiamente il lavoratore si troverà ad osservare e a fare osservare dal datore di lavoro durante l'espletamento della sua attività. Alcuni di questi diritti e doveri sono conciliabili con lo stato giuridico del detenuto, altri non lo sono.

Ecco perchè diciamo che, nei limiti di questa compatibilità, tutto il contratto di lavoro, anche nella parte normativa, deve trovare applicazione nel rapporto di lavoro che viene instaurato.

Peraltro noi abbiamo voluto subito parlare della remunerazione, senza ricorrere alla distinzione tra remunerazione, mercede e via dicendo; perchè è vero che la remunerazione è assoggettata a delle ritenute, ma non per questo finisce col diventare qualcosa di diverso da quella che era. Mi sembra arcaica quella suddivisione che si faceva e che è stata qui riproposta.

In effetti la retribuzione è quella che complessivamente viene corrisposta al lavoratore; che poi essa sia assoggettata a ritenute per le diverse casualità che vedremo, non esclude che la remunerazione continui ad essere tale.

D'altra parte non abbiamo voluto fare alcun riferimento all'articolo relativo del codice penale e neppure all'articolo precedente richiamato nell'articolo 40, soprattutto perchè riteniamo che l'enunciazione dell'articolo sostitutivo che noi proponiamo serva a determinare puramente e semplicemente quale debba essere la remunerazione da corrispondere al detenuto lavoratore e quali debbano essere le norme che regolano il suo rapporto di lavoro. Il resto lo vedremo nel corso degli articoli successivi.

P I C C O L O . Vorrei fare una considerazione a proposito di questa remunerazione da stabilire sulla base dei contratti collettivi di lavoro e delle tariffe sindacali. A me sembra che, data la natura del lavoro e data anche la natura dei soggetti, il modo di reclutare questi soggetti al servizio di una ditta o di un'impresa che lavora naturalmente per conto dell'Amministra-

zione carceraria non sempre possa consentire un'applicazione proprio rigorosa dei contratti sindacali. Noi abbiamo stabilito che il lavoro è obbligatorio e che in ogni caso i detenuti debbono lavorare; ma non ritengo che la massa dei carcerati possa sempre avere la qualifica necessaria.

Prendo atto che, nell'emendamento proposto dal senatore Tropeano, si dice « compatibilmente... » e che forse ci si riferisce al fatto che il condannato debba avere una certa qualifica per poter pretendere il rispetto delle norme sindacali. Ma siccome abbiamo previsto che il detenuto deve in ogni caso lavorare — ed io non credo che esso possa dare quel rendimento che può essere invece garantito reclutando la mano d'opera attraverso il nuovo statuto dei lavoratori — mi domando se sia opportuno stabilire il principio che la remunerazione deve essere stabilita sulla base delle tariffe sindacali, o se non sia il caso di esplicitare meglio questo concetto, tenuto conto dello ambiente in cui andiamo ad operare e dei soggetti che sono i protagonisti di tale lavoro.

Mi sembra, per concludere, che bisognerebbe puntualizzare le difficoltà che si potrebbero incontrare, prima di parlare di tariffe sindacali; perchè, trattandosi di soggetti, i quali solo in conseguenza del loro stato sono costretti a lavorare, non credo che si possa obbligare il datore di lavoro a corrispondere la remunerazione sulla base delle tariffe sindacali; il detenuto lavoratore non è sempre in grado, proprio per la mancanza di una specializzazione, di dare quel rendimento che si può avere, invece, da un lavoratore che venga reclutato attraverso l'ufficio di collocamento.

Per quanto concerne la remunerazione come mercede, io condivido l'emendamento proposto dal senatore Tropeano, perchè mi sembra che si debba in ogni caso parlare di remunerazione, sia pure con tutte le detrazioni che ad essa vanno riferite per effetto delle spese di giustizia, dell'indennizzo alla parte civile, eccetera.

F E N O A L T E A . Debbo precisare che, con la mia proposta, non ho inteso parlare soltanto della quantità del corrispettivo, ma

di tutto il quadro sindacale. Se domani, ad esempio, venisse soppresso ovunque il cottimo, i detenuti non dovrebbero continuare certo ad osservarlo. Quindi, è tutto il regime di lavoro che io vorrei venisse applicato, ovviamente nei limiti del possibile.

P I C C O L O . Quando si dice « nei limiti del possibile » si enuncia un concetto molto vago.

S A L A R I . Mi sembra che si debbano soddisfare delle esigenze contrastanti. Io sono completamente d'accordo nel sottoscrivere una norma che elimini ogni possibilità di sfruttamento da parte del datore di lavoro nei confronti del detenuto, sia per quanto riguarda la misura della remunerazione, sia per quanto riguarda la parte normativa. L'internato deve godere di tutte le provvidenze e di tutte le tutele che come lavoratore ha diritto di avere alla pari degli altri lavoratori.

A questo punto, però, mi pongo un altro problema: noi dobbiamo anche cercare di assicurare al detenuto il lavoro; entro quali limiti ciò è compatibile con lo stabilire a favore del detenuto lavoratore tutte le garanzie di cui godono i lavoratori liberi? Questo è per me il punto delicato, perchè non vorrei che, essendo giustamente rigorosi nello stabilire le garanzie per il detenuto, noi privassimo il detenuto stesso di quel lavoro che dovremmo invece assicurarli.

Il problema, in sostanza, mi sembra piuttosto complesso e non so se il rappresentante del Governo sarà in grado di darci qualche chiarimento. Stando così le cose, confesso che non mi sentirei di approvare *sic et simpliciter* la norma in oggetto, appunto perchè sono preoccupato delle conseguenze dannose che, contro la nostra volontà, possono derivare nei confronti dei detenuti e perchè tengo conto, peraltro, delle opportune e giuste considerazioni che ha fatto il senatore Piccolo. Insomma, tenuto conto delle particolari condizioni e del luogo in cui si svolge il lavoro dei detenuti, fino a che punto possiamo invocare

l'applicazione rigorosa di tutte quelle norme stabilite per i lavoratori liberi senza danneggiare i detenuti stessi? Questo è per me il problema.

M O N T I N I . Bisognerebbe contemperare queste due esigenze.

P E T R O N E . Indubbiamente il problema posto dal collega Salari è di grande importanza se consideriamo soltanto la possibilità di lavoro commissionato dall'esterno e da privati; perchè in questo caso si potrebbe dire che il privato, il quale deve pagare un salario con tutti gli oneri previdenziali ad esso connessi, anzichè servirsi dalla mano d'opera dei detenuti può servirsi — e si servirà senz'altro — di mano d'opera esterna.

Il discorso posto in questi termini, però, mi sembra che abbia dei limiti, cioè escluda completamente ogni intervento di carattere pubblico per il raggiungimento della finalità che attraverso il lavoro del detenuto noi vogliamo perseguire.

Abbiamo qui votato una norma che sancisce la obbligatorietà del lavoro; ma è chiaro che questa obbligatorietà non può significare sfruttamento del detenuto, perchè, a prescindere dal fatto che si può essere adibiti ad un lavoro che non sia conforme alle proprie attitudini, quando addirittura si è obbligati a lavorare per una remunerazione ridotta ai minimi termini, il carattere affittivo del lavoro riemerge da tutte le parti e quel rispetto della personalità umana, che noi abbiamo voluto ribadire nell'esaminare questo provvedimento, viene completamente frustrato.

Non possiamo negare che vi sono degli individui, condannati per gravi reati e poi assegnati a case di pena o case di lavoro, che hanno passato tutta la vita lavorando. Costoro, dopo aver scontato 25-30 anni di reclusione, sono restituiti alla società: ma in quali condizioni? Noi parliamo di recupero, ma non abbiamo visto nessun detenuto che, attraverso il lavoro svolto nelle carceri, si sia costituito il presupposto per avere una pensione. Non c'è dubbio, quindi, che dobbiamo partire dalla premes-

sa che il detenuto che lavora deve essere assicurato. Questa, secondo me, è la prima esigenza che dobbiamo considerare: non è assolutamente concepibile oggi che un individuo possa lavorare senza che a carico del datore di lavoro siano posti tutti gli oneri contributivi dal punto di vista assicurativo e previdenziale.

Per quanto poi concerne il salario, io mi rendo conto della fondatezza delle argomentazioni addotte in proposito dai colleghi, però bisogna anche considerare l'altro aspetto. È troppo comodo, infatti, per questi datori di lavoro esterni, servirsi dell'opera del detenuto; perchè sono due, di solito, le categorie di cui ci si serve, sfruttandole al massimo: i detenuti e le monache. Ad esempio, il grande industriale Rivetti affidava le stoffe alle ragazze che frequentavano certi istituti di suore, compensandole con pochi centesimi, tanto che una suora si ribellò e venne trasferita: sono cose che possono avvenire nelle comunità sottoposte ad un controllo, o a carattere religioso o a carattere giudiziario, i cui componenti debbono comunque lavorare, offrendo così al datore di lavoro la possibilità di ricavare dalla situazione considerevoli profitti.

Ora, come si fa a stabilire un criterio? La norma dell'articolo 48, nello stabilire che « la remunerazione, prevista dall'articolo 145 del codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati » non dice nulla. Come si fa a stabilire la quantità? Occorrerebbe un barometro. Si può considerare il fatto che un lavoratore esterno guadagni 3.000 lire al giorno, e quindi, per incoraggiare il detenuto a lavorare, stabilire che la sua remunerazione non possa essere inferiore alle 2.000 lire; ma come possiamo fare a stabilire ciò? Dobbiamo per forza ancorarci al salario stabilito: tutt'al più potremmo esaminare se, data la particolare situazione e fermo restando l'obbligo sociale, non sia il caso di stabilire che per ogni categoria di lavoratori il salario, o la remunerazione, non possano essere inferiori ai due terzi di quelli fissati dal contratto collettivo di lavoro;

questo sempre quando si tratti di lavoro commissionato da privati.

Non possiamo però ignorare l'esigenza della rieducazione del detenuto, che deve essere un onere sociale, un onere a carattere pubblico. Ora in determinati casi di lavoro penitenziario, in determinati ambienti, si potrebbero, attraverso un'organizzazione, stabilire rapporti diretti tra lo Stato e il detenuto, in modo da rendere produttore l'attività di quest'ultimo; in tale ipotesi, non si potrebbe stabilire un salario ridotto rispetto al contratto collettivo. Se lo Stato ha appunto bisogno dell'opera del detenuto stesso e se ne serve anzichè servirsi di lavoratori esterni, perchè non retribuirla? Io posso capire la concessione di un incentivo al privato, al fine di procurare lavoro al carcere, ma non posso capire una cosa del genere nei confronti dello Stato, il quale deve assumersi l'onere di organizzare un lavoro per occupare il detenuto.

Cerchiamo allora, in questa visione, di stabilire certi principi, non dimenticando la norma costituzionale per la quale il salario deve essere adeguato al lavoro eseguito.

MONTINI. Mi rendo conto anch'io della necessità di trovare una formula conciliativa, però non sono dell'idea che lo Stato, quando adibisce direttamente il detenuto ad un certo lavoro, debba corrispondergli la retribuzione intera stabilita dal contratto collettivo di lavoro della relativa categoria. Io sono stato per molti anni sindaco e posso dire che il mio comune doveva fare di necessità virtù assumendo questa gente per lavori comunali, trattandosi di persone che non avevano mai trovato una collocazione sociale; il loro rendimento era spaventosamente basso e la loro attività, malgrado tutti gli incentivi e tutto ciò che si poteva fare per incoraggiarli, dava risultati assolutamente negativi nella quasi totalità dei casi. Certo, vi erano casi eccezionali, perchè effettivamente qualcuno ogni tanto si risollewa, dando prova di buona volontà, e si reimmette nella vita attiva (ed anche tale eccezionalità costituisce un problema); però, non esito a ripeterlo, la quasi totalità si comportava in modo del tutto negativo. Noi in-

sistevamo su questo punto, proprio a fini rieducativi, per non fare dell'assistenza che ritenevamo controproducente, ma i risultati erano quelli che ho detto.

Ora, che questa gente possa effettivamente subire un processo di rivalutazione è certo auspicabilissimo; ma purtroppo non è così. Non vorrei pertanto che caricassimo lo Stato di un onere inutile, poichè, per di più, in molti casi si tratta di individui che hanno dimostrato in molte circostanze di non volerne addirittura sapere, del lavoro.

D'altra parte mi pongo anche il problema della necessità di un intervento diretto da parte dello Stato, effettuato in maniera equa, perchè sono ovviamente contrario ad ogni forma di sfruttamento: punto sul quale concordo col collega Petrone. Come ho accennato, un altro grosso problema è rappresentato da coloro i quali avrebbero la possibilità di riemergere e rifarsi una vita, anche se purtroppo la percentuale di questi ultimi è piuttosto bassa. Comunque, per coloro i quali daranno una prova positiva vi sarà sempre modo, una volta usciti dal carcere, di ricrearsi una vita e per loro più facilmente che per gli altri vi sarà una possibilità di reinserimento nella società; ma non possiamo, ripeto ancora, imporre allo Stato un onere inadeguato all'effettivo rendimento sul piano pratico, anche per le ragioni cui ha fatto dianzi cenno il collega Salari. Bisognerà quindi adottare una soluzione, che faccia salve le diverse esigenze, impedendo lo sfruttamento del detenuto, ma anche evitando inutili spese per lo Stato.

F I L E T T I . Mi sembra che non si possa dimenticare che l'opera prestata da un detenuto non consegue ad un libero rapporto di lavoro subordinato ma ad un obbligo imposto dalla legge, per cui non ritengo possano adottarsi gli stessi criteri previsti per il lavoro subordinato medesimo.

Per altro ricordo a me stesso che i contratti collettivi non fanno normalmente uno specifico riferimento al rendimento, a proposito della remunerazione, per il solo fatto che se si presta una determinata opera si ha diritto alla retribuzione nella misura prevista dal contratto collettivo stesso. Ora non

v'è dubbio che il detenuto non può offrire lo stesso rendimento del libero lavoratore anche perchè quest'ultimo se non rende è licenziato, cosa che naturalmente non si può fare col carcerato; ritengo quindi che le norme di cui all'articolo 48 debbano essere collegate — in quanto vi sono strettamente connesse — a quelle dell'articolo 47, il quale prevede la costituzione di una Commissione incaricata della determinazione delle mercedi. Tale Commissione, infatti, dovrà determinare il *quantum* della retribuzione di volta in volta dovuta al lavoratore detenuto.

In considerazione di ciò dovremmo dunque, a mio avviso, pronunciarci prima in ordine alla costituzione di tale Commissione, stabilendone — se decideremo di istituir-la — i compiti; ed io credo che potremmo demandarle determinati poteri, che dovrebbero però essere impostati su criteri di equità e di adeguatezza, in base ai quali essa determinerebbe la misura della mercede per ciascuno in relazione al tipo di lavoro, alla capacità ed al rendimento del detenuto. In tal modo, penso risolveremo il problema.

T R O P E A N O . Vorrei prima di tutto formulare due considerazioni.

Anzitutto mi sembra che dagli interventi dei colleghi emerga una vocazione rinunciataria di fronte agli scopi che, con l'elaborazione del nuovo ordinamento penitenziario, la società si prefigge. In secondo luogo ho notato una tendenza a considerare sistematico l'atteggiamento dei detenuti avviati al lavoro, attribuendosi genericamente agli interessati una totale mancanza di volontà nei riguardi di qualsiasi attività. Ora credo che tali tendenze vadano senz'altro respinte: infatti, o crediamo in certi principi, e cerchiamo di trasferirli nelle norme che andiamo approvando, o non ci crediamo; ma, in quest'ultimo caso, sarebbe sufficiente il vecchio ordinamento e sarebbe inutile lambiccarsi il cervello per mettere insieme una normativa avanzata, tale da determinare veramente una situazione del tutto diversa da quella del passato negli istituti penitenziari. Se invece crediamo in quei principi dobbiamo, a mio giudizio, creare anche un nuovo rap-

porto fiduciario tra società libera e detenuti o internati.

Se, infatti, non ci proponiamo di esprimere compiutamente questo nuovo rapporto fiduciario, che peraltro abbiamo già riportato in numerose norme già approvate, si deve trarre la conclusione che il nostro lavoro ha valore soltanto demagogico, giacchè nulla in pratica risulterà modificato rispetto alla situazione attuale.

E vengo ai problemi specifici. Anzitutto mi pare che non costituisca un problema la questione del possesso della qualifica da parte del detenuto-lavoratore. Questi viene ad essere retribuito per l'attività che presta; in altri termini, la qualifica si desume non già da un titolo che abbia precedentemente acquisito, ma dal tipo di attività che nella pratica dimostra attitudine a svolgere, dalla quale discende l'obbligo e il diritto retributivo. Così, nessuno si sognerà mai di mandare semplici manovali a svolgere le mansioni di stuccatori presso una ditta impegnata in lavori di restauro di un palazzo patrizio. I manovali faranno il lavoro di manovali. Peraltro, non dobbiamo dimenticare che nel quadro del nuovo ordinamento abbiamo previsto l'istituzione di scuole professionali di addestramento e l'apprestamento da parte dello Stato di strumenti idonei a rendere i detenuti migliori anche nell'espletamento di un'attività lavorativa.

Se, dunque, abbiamo considerato tutto ciò, dobbiamo anche prevedere un ordinamento capace di valere per qualche decennio e non per un arco limitato di tempo. un ordinamento che non si sa quando potrà essere modificato, ma che certamente impegnerà la società per alcuni lustri. Ma innanzitutto dobbiamo credere nella validità degli strumenti che dovranno essere apprestati in relazione alla nuova normativa, come pure dobbiamo credere alla possibilità di migliorare i detenuti e gli internati. Per concludere, la qualifica del detenuto lavoratore discende dal tipo di attività che l'interessato è in grado di svolgere; essa potrà venir migliorata in relazione agli strumenti ed ai corsi professionali che saranno apprestati.

Sulla stessa questione il senatore Petrone si è richiamato all'obbligatorietà degli one-

ri contributivi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro. Perchè non ne ho fatto cenno anch'io nell'emendamento presentato? Perchè ritengo che tale problema sia già stato risolto all'articolo 8, il quale al quarto comma dispone testualmente che « gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti ».

Vi è, quindi, una norma che riconosce esplicitamente tale diritto ai detenuti e agli internati che lavorano. Giustamente, però, lo stesso senatore Petrone nell'ultima parte del suo intervento si è richiamato alla Costituzione; ritengo, anzi, che dobbiamo far riferimento non soltanto alla dizione letterale dell'articolo 36 della Carta costituzionale, ma anche all'interpretazione giurisprudenziale che di tale norma è stata data, soprattutto negli ultimi tempi, dalla Corte di cassazione e in specie dalle Corti di merito: ogni qual volta si tratta di determinare la retribuzione, costante punto di riferimento devono essere i contratti collettivi di lavoro. Poichè dunque ritengo che sulla base della norma costituzionale non sia possibile operare una discriminazione nei confronti dei detenuti e degli internati che prestano attività lavorativa, il diritto di questi ultimi consiste nel percepire una retribuzione che sia rapportata a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il ragionamento, onorevoli colleghi, mi sembra quanto mai logico.

Ciò premesso, però, non mi nascondo anch'io le difficoltà, che possono insorgere sulla parte normativa dei contratti, su quella parte, cioè, che riguarda il rapporto nel suo complesso tra detenuto e datore di lavoro, sia esso la pubblica Amministrazione o un privato. È questa la ragione per la quale nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 48 abbiamo inteso specificare che la parte normativa deve essere applicata compatibilmente con lo stato giuridico del detenuto. È evidente, infatti, che certi provvedimenti che il datore di lavoro può adottare nei confronti del lavoratore o certe pretese che il lavoratore può avanzare nei confronti del primo, possono non trovare applicazione proprio in dipendenza della particolare situazio-

ne in cui si trova il detenuto; e di ciò si terrà ovviamente conto caso per caso.

Non credo che possano insorgere altre difficoltà. È vero che da parte di alcuni colleghi è stato manifestato il timore che le ditte private, nel momento in cui fanno di dover corrispondere ai detenuti un trattamento retributivo pari a quello dei cittadini liberi, possano essere indotte a disertare gli appalti dell'amministrazione penitenziaria, ma io ritengo che tali ditte — le quali sono un po' dovunque sempre le stesse — abbiano interesse a mantenere i rapporti già instaurati con l'amministrazione stessa. D'altra parte, una volta stabilita l'obbligatorietà del lavoro, non possiamo subordinare quest'ultimo alle eventuali offerte da parte delle aziende private. È lo Stato, è la società che devono porre in essere le condizioni che diano la possibilità ai cittadini internati o detenuti di esplicare un'attività lavorativa. Se così non fosse e ci si affidasse invece all'imprevisto, l'obbligatorietà del lavoro non avrebbe senso giacché essa troverebbe applicazione soltanto occasionalmente e in ogni caso in dipendenza delle possibilità di occupazione di una parte dei detenuti.

FENOALTEA. Giunti a questo punto e data la complessità della materia, desidero formulare alcune richieste di informazione al rappresentante del Governo. In teoria, io sono perfettamente d'accordo con il collega Tropeano; in concreto, però, mi dispiace doverlo in parte contraddire, giacché mi risulta — e può darsi che le mie informazioni siano errate — che recentemente alcune gare di appalto sono andate a vuoto. Ciò conferma la malizia del sistema: le ditte non si sono presentate perchè non potevano sfruttare abbastanza...

TROPEANO. Ciò avviene perchè dove il salario è di 1800 lire l'amministrazione pretende 2.400, per poi pagare soltanto 400 lire il lavoro del detenuto!

FENOALTEA. Lo sfruttamento avviene da una parte e dall'altra.

Vi è, poi, un'altra questione. Io stesso ho detto poco fa che preferirei vedere eliminati

gli attuali appalti e che fosse la stessa Amministrazione a porsi come datrice di lavoro. Si deve tuttavia tener conto — e su questo punto il Governo potrebbe illuminarci — che la qualificazione della manodopera tra i detenuti è indubbiamente scarsa, giacché si tratta di uno strato sociale normalmente subqualificato.

A ciò v'è da aggiungere che molto spesso i lavori possibili negli ambienti carcerari consistono nella fabbricazione di oggetti o parti di oggetti assai elementari: so, ad esempio, che vengono eseguite molte spine elettriche.

D'altra parte, sorgerebbe poi per l'Amministrazione il problema di commercializzare e collocare il prodotto sul mercato, compito, questo, che, secondo i più, essa non è in grado di assolvere. Occorre, dunque, trovare la quadratura di questo circolo, al centro del quale sta un duplice sfruttamento che deve essere eliminato. A mio giudizio, non possiamo che prendere le mosse da tale necessità.

PRESIDENTE. Mi permetto di dire che il problema deve essere impostato sulla base dell'equità, senza drammatizzarlo e ingrandirlo. In altri termini, la sua fonte non si trova nella norma costituzionale (ho già detto in altra occasione che la Costituzione tutela le pubbliche e le private libertà e i conseguenti diritti dei cittadini che detengono tali libertà), ma nel Codice che ci governa. Come i colleghi sanno, nel passato la norma sulla remunerazione ai condannati per il lavoro prestato era contenuta nel regolamento e soltanto in tempi relativamente recenti è stato introdotto nel Codice penale un principio di enorme importanza, che ci consente di discutere oggi dell'argomento in pratica senza nulla innovare. Mi riferisco all'articolo 145, nel quale viene affermato per la prima volta il principio del diritto soggettivo alla remunerazione del lavoro carcerario. Dico ciò non a difesa del codice Rocco, ma perchè la realtà legislativa è quella che è.

FENOALTEA. Occorre vedere, poi, come il principio viene applicato.

P R E S I D E N T E . Dicevo, dunque, che il principio non si trova nella Costituzione, ma precisamente in una norma positiva del Codice che ci governa. Tale principio noi dobbiamo applicare sulla base dell'equità, senza allargare e drammatizzare il problema.

In questa materia mi pare difficile attingere alla Costituzione i principi relativi alla remunerazione. Del resto sul diritto soggettivo alla remunerazione siamo tutti d'accordo che esso sorge precisamente dall'articolo 145 del Codice penale. Questo lo dico per riportare la discussione nell'alveo normale.

S A L A R I . C'è uno *status* particolare dei lavoratori. Come facciamo a prescindere da questo fatto?

M O N T I N I . Lo Stato viene a farsi carico di oneri abbastanza pesanti.

S A L A R I . Allora bisogna chiedere il parere della 5^a Commissione.

M O N T I N I . Io invece direi di fare qualche riferimento all'equità.

S A L A R I . Si fa un riferimento alla tariffa sindacale: e questa Commissione deve tenere presente la retribuzione.

C O P P O L A , f. f. relatore. Mi pare che molte idee, nel corso del dibattito, si siano piuttosto confuse. Debbo dire che avevo, in linea di massima, aderito all'accantonamento dell'articolo 47, nella previsione che ci si convincesse dell'opportunità di sopprimerlo; mi pareva che questo fosse il mezzo più spedito per accelerare i lavori. Poichè dalle discussioni sono emerse delle perplessità di vario tipo, forse dovremmo riconsiderare l'opportunità della Commissione interministeriale, perchè il problema di adeguare il più possibile le mercedi ai salari percepiti dagli internati rispetto a quelle dei lavoratori (problema divenuto di grande attualità per l'indirizzo seguito da alcuni Stati e da alcune correnti di pensiero anche in Italia) deve essere armonizzato necessariamente,

con esigenze che possono essere valutate solo da un organismo collegiale, che tenga conto di tanti fattori, dato che le difficoltà del lavoro dei detenuti sono molte e di vario tipo.

Oltre alle preoccupazioni espresse anche dal senatore Fenoaltea circa la possibilità di reperire questo lavoro anche da aziende private, a parte il dato di fatto che l'azienda privata, se non ha un minimo interesse — parliamoci con molta franchezza — non si rivolge ai detenuti, bisogna considerare che vi sono difficoltà di trovare lavoro anche per i liberi cittadini, che spesso per trovarlo devono recarsi a decine di chilometri di distanza dalla propria abitazione.

Quindi praticamente la soluzione del problema di cui ci occupiamo va ricercata con senso di realtà e con equità. E questo può farlo soltanto la Commissione interministeriale, proposta dal progetto di legge, in cui confluiscono diversi organismi che terranno conto, appunto — come è detto — di ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e anche al rendimento. Nelle udienze conoscitive che abbiamo tenuto ho segnato alcuni punti: i lavoratori della popolazione carceraria sono circa 16.000, cioè la metà delle presenze giornaliere delle carceri, che, grosso modo, si aggirano sulle 32.000; un altro dato ci è stato fornito da persona degna di fede: lo Stato già spende mediamente per ciascun detenuto circa 7.000 lire al giorno: è la cifra che si paga in un albergo vorrei dire di prima categoria.

Se lo si carica di altre spese per assicurare l'occupazione ai detenuti un ulteriore onere graverà sui liberi cittadini lavoratori.

Concludendo, ritengo, signor Presidente, che bisogna approvare l'articolo 47, magari introducendovi quei criteri di equità e di adeguatezza e anche un riferimento generale alle tariffe sindacali.

P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Io sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Coppola: credo che questo sia uno dei punti più delicati dell'ordinamento penitenziario e anche il più qualificante. La nostra preoccupa-

zione credo debba essere quella di evitare una situazione di sfruttamento che, non bisogna dimenticarlo, esiste. È sufficiente che vi legga le cifre che si riferiscono alle mercedi attuali per capirlo: lire 800 per il capo d'arte; lire 620 per ogni sottocapo d'arte o per lo scrivano; lire 530 per i lavoratori di seconda categoria; lire 450 per gli addetti vari; lire 400 per gli apprendisti.

Ora, evidentemente, non possiamo, come giustamente ci esortava a fare il senatore Tropeano e come credo la sensibilità di ognuno di noi ci esorta a fare, non considerare questa situazione e superarla; ma nello stesso tempo non possiamo non ascoltare anche il richiamo al riesame fatto dal senatore Salari, accogliendo nel contempo l'invito del senatore Coppola a riconsiderare l'articolo 47 in relazione alle omissioni contenute nell'articolo stesso.

Io avrei già predisposto un nuovo testo di quest'articolo che tiene conto delle osservazioni fatte. Mi permetto di leggerlo: (già il titolo lo modificherei leggermente; laddove si parla di Commissione per la determinazione delle mercedi, direi: « Commissione per la regolamentazione delle mercedi »).

Il primo comma sarebbe il seguente:

« La misura della mercede per ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto è regolata con equità, con riferimento alle tariffe sindacali e compatibilmente con la situazione giuridica del detenuto o dell'internato, da una Commissione composta: dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena; da un ispettore generale degli Istituti di prevenzione e di pena; da una rappresentanza dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, della difesa, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali, della sanità ».

In quanto al rilievo giustamente fatto dal senatore Petrone circa la parte normativa, io sarei del parere che all'articolo 48 noi dovremmo far seguire un comma che riprenda il concetto dell'articolo 8, ma che affidi alla

legge quella che oggi è materia di regolamento soltanto:

« Ai detenuti lavoranti si applicano tutte le norme relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi ».

T R O P E A N O . Io credo che non si possa accedere con molte facilità alla proposta che è stata fatta dal senatore Coppola e poi concretizzata dal rappresentante del Governo. E in merito a ciò, contrariamente alle mie abitudini, debbo anche dire che traspaiono, in questo caso, delle posizioni, non tanto politiche, quanto ideologiche e di classe, che, se non trovano riscontro in quello che i singoli intervenuti hanno detto, però trovano riscontro obiettivo in quella che è la realtà di fronte alla quale noi ci troviamo.

Quando si dice che lo Stato non è in grado, fino a questo momento, di assicurare il lavoro ai cittadini liberi e quindi non potrebbe farsene carico, a determinate condizioni, ci si ferma all'attuale condizione sociale del nostro Paese.

Ecco perchè io dico che, a questo punto, vengono fuori vocazioni di carattere ideologico e di classe.

La società italiana, così come si è organizzata e come è andata sviluppandosi dall'unità d'Italia a oggi, è una società che opera discriminazioni e rotture nell'ambito del suo stesso seno ed ha portato non solo al nascere, ma al permanere nel nostro Paese, di più Italie contemporaneamente. Si tratta di una società che porta inevitabilmente agli scontri più vivaci di classe proprio sulla base di certi orientamenti e sul meccanismo di sviluppo.

Se non teniamo conto di questa realtà non riusciremo a cogliere l'essenziale del discorso che noi facciamo. Perchè dico questo? Perchè è chiaro che lo stesso discorso che oggi si fa nei confronti dei detenuti è stato fatto fino a qualche anno fa nei confronti dei lavoratori del Mezzogiorno e delle isole, condannati a sottosalari. I lavoratori del Mezzogiorno sono stati sempre considerati lavoratori di seconda classe e per essi era stato addirittura statuito un salario diverso, quando non solo il tipo di attività che svol-

gevano era identico a quello dei lavoratori del Nord, ma anche il rendimento era uguale, se non superiore, a quello di costoro.

Non credo che la creazione delle zone salariali sia stata una trovata artificiosa delle menti che l'hanno elaborata; al contrario, si volevano raggiungere dei fini precisi ma, alla base di tutto questo, che cosa c'era? Le difficoltà nelle quali si trovavano le aziende che operano nel Mezzogiorno, che non consentivano la corresponsione di retribuzioni identiche a quelle dei lavoratori del Nord.

P R E S I D E N T E . Ma perchè vuole equiparare tutti i meridionali ai detenuti, senatore Tropeano?

T R O P E A N O . Perchè, signor Presidente, la stessa giustificazione che si dava negli anni passati a proposito del Mezzogiorno, la si dà oggi a proposito del problema che ci interessa; si dice infatti che è difficile, nel momento in cui statuiamo un uguale trattamento per i lavoratori detenuti rispetto a quelli liberi, trovare delle aziende o imprese che concorrano agli appalti indetti dall'Amministrazione penitenziaria. Da questo discenderebbe la difficoltà primaria, l'ostacolo fondamentale alla corresponsione del salario contrattuale ai detenuti.

Proprio questa mi pare infatti che sia la motivazione essenziale che viene portata avanti, almeno fino a questo momento, o — quanto meno — non ne sono state portate altre per giustificare una certa posizione.

Ma se questa è la difficoltà reale nella quale ci dibattiamo, onorevoli senatori, io ritengo che vadano modificate alcune situazioni obiettive.

È stato detto che ogni detenuto costa allo Stato 7.000 lire al giorno e qualcuno ha precisato che, su 32.000 detenuti, ce ne sono 16.000 lavoranti; non si è parlato, però, della quota che sul lavoro di questi detenuti incamera l'Amministrazione penitenziaria.

Ebbene, non dimentichiamo che al detenuto capo d'arte, delle 2.000 lire corrisposte dal datore di lavoro arrivano solo 900 lire, perchè il resto viene incamerato dall'Amministrazione!

Ora, nel momento in cui facciamo presenti gli oneri che ricadono sulla società per

il mantenimento del detenuto dovremmo anche portare le cifre che attengono a quanto l'Amministrazione penitenziaria trattiene sul lavoro dei detenuti stessi ed allora, signor Sottosegretario, ci renderemmo conto che siamo di fronte ad una forma di sfruttamento tra le più gravi, ad una forma di schiavismo posta in essere dall'Amministrazione pubblica ai danni di cittadini avviati al lavoro, la cui retribuzione viene largamente ridotta a tutto vantaggio di altri organismi.

Non vi pare dunque, onorevoli colleghi, che dobbiamo porre fine a questa situazione? Parlare genericamente di equità, di giustizia, di rispetto dei contratti sindacali non ha senso se non riusciamo a rompere una certa mentalità; e desidero dire apertamente che, personalmente, nutro assai più fiducia nei detenuti e nei cittadini in genere che non in alcuni burocrati dell'Amministrazione pubblica. Faccio questa affermazione in Commissione senza reticenze; l'esperienza, purtroppo, ci insegna che ogni qualvolta i funzionari dello Stato pongono mano a problemi che interessano la società italiana, la soluzione che ne emerge è sempre reazionaria, conservatrice, contraria ad ogni tentativo di concreta innovazione.

Anche di questo dobbiamo tener conto noi legislatori, e nel momento in cui approviamo il nuovo ordinamento penitenziario, dovremmo avere la possibilità di determinare, in concreto, le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori o, quanto meno, dovremmo indicare un metro dal quale non si possa prescindere per la determinazione delle retribuzioni stesse.

Non mi sento, onorevoli senatori, di affidare ad una Commissione comunque composta, o costituita sulla base delle indicazioni fornite dal Sottosegretario o di quelle contenute nel disegno di legge in esame, un compito tanto delicato! Ritengo, invece, che noi abbiamo il dovere, in questo momento, di indicare il metro al quale rifarsi per la determinazione delle retribuzioni al detenuto; si deve trattare di un metro certo che deve far nascere nel detenuto che va a lavorare la coscienza del diritto a percepire un determinato salario. Nel fare questo non mi pare che possiamo sbagliare; posso capire tuttavia che, per le difficoltà emerse nel corso del

dibattito, in questo momento la retribuzione da corrispondere al detenuto non possa essere uguale, al cento per cento, a quella indicata dai contratti collettivi di lavoro, ma il senatore Petrone, se non sbaglio, ha già proposto che potremmo semmai arrivare a stabilire che le retribuzioni siano fissate nella misura dell'80 per cento di quello stabilito dai contratti nazionali.

Comunque, si tratterebbe di un metro certo!

C O P P O L A, *f. f. relatore*. Non comprendo le ragioni di questa scarsa fiducia del senatore Tropeano nei confronti dei funzionari della pubblica Amministrazione! Inoltre, non vedo la ragione di stabilire ora la misura dell'80 per cento, ad esempio, quando la Commissione che si dovrà occupare del problema potrebbe determinare un metro diverso ed anche superiore.

T R O P E A N O. Non credo in questa Commissione, lo ripeto ancora una volta, perchè l'esperienza di tanti anni ci ha dimostrato che cosa sono stati capaci di fare questi funzionari.

Se vogliamo congelare la situazione attuale diciamolo chiaramente, ma sia ben chiaro che per noi questo diventa un principio politico di fondo dal quale riteniamo di non dover derogare: è necessaria l'indicazione di un metro al quale fare preciso riferimento, senza possibilità di dubbio, al fine della determinazione della retribuzione. Tale indicazione deve essere inserita nel disegno di legge che stiamo esaminando; questa, signor Presidente, è la nostra posizione.

P E T R O N E. Per determinare il salario tenendo conto della particolare situazione del detenuto potremmo stabilire che, fermo rimanendo che questo salario venga fissato, a seconda delle attività svolte, dalla Commissione sulla cui composizione dirò qualche parola, deve essere salvaguardato il principio che le retribuzioni non possono comunque essere inferiori ai due terzi delle tariffe sindacali.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione, senza voler ora ripetere quanto già detto dal senatore Tropeano, non

posso ignorare — e credo che neanche il Governo possa farlo — che in materia di lavoro sono sorti, per volontà del Parlamento, degli organismi a carattere provinciale e regionale che si interessano anche alla tutela di taluni diritti dei lavoratori in materia assistenziale e previdenziale. In tali organismi è sempre prevista la rappresentanza sindacale, anzi, nelle ultime Commissioni create, vi è la prevalenza numerica di tali rappresentanze.

Proporrei pertanto che, nel caso che ci interessa, trattandosi di una Commissione che si deve interessare della regolamentazione della natura e della quantità delle retribuzioni ai detenuti per il loro lavoro, accanto agli autorevoli rappresentanti dell'Amministrazione pubblica potremmo prevedere quelli delle associazioni sindacali più rappresentative del Paese.

Ritengo che accogliendo queste due mie proposte si possa trovare un punto d'incontro soddisfacente per tutti senza correre il rischio di rompere, su questo problema, l'unanimità della Commissione.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Francamente, non credevo di meritarmi nè di meritarmi tutti la lezione di storia patria che ci ha voluto fare il senatore Tropeano.

T R O P E A N O. Ho voluto solo agganciarci alla realtà delle cose italiane!

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non credo che la realtà richiamata dal senatore Tropeano trovi riferimento nè storico, nè di classe, nè tanto meno ideologico con le cose delle quali ci stiamo occupando; noi stiamo infatti parlando del sistema carcerario e dei detenuti e, in proposito, desidero subito dire che la proposta del senatore Petrone mi trova sensibile, tuttavia mi pongo anche un interrogativo: il rappresentante sindacale che dovrebbe far parte della Commissione di cui all'articolo 47 del provvedimento quale categoria di lavoratori dovrebbe, in definitiva, rappresentare e questi lavoratori detenuti a quale confederazione dovrebbero aderire?

Credo che nessuna confederazione, tra quelle attuali, vorrebbe assumersi la prerogativa di rappresentare i detenuti sia per ragioni pratiche che morali.

Ma chiudo questa parentesi cordialmente polemica per passare, brevissimamente, ad illustrare l'emendamento presentato dal Governo perchè forse non mi sono spiegato bene.

Il criterio con cui la Commissione può essere formata non può essere che unico, pur con tutti i limiti che le commissioni burocratiche comportano. Io ho inserito nel mio emendamento due elementi: uno preso dall'emendamento del senatore Fenoaltea e sul quale ieri il Gruppo comunista era d'accordo, cioè quello della determinazione della remunerazione dei detenuti sulla base delle tariffe sindacali; e l'altro proveniente dall'emendamento dell'onorevole Petrone. Il testo da me proposto dice infatti che la misura della mercede deve essere regolata con equità sulla base delle tariffe sindacali (ecco il concetto del senatore Fenoaltea) e compatibilmente con la situazione giuridica del detenuto (espressione derivata dall'emendamento proposto dal senatore Petrone). Ora, il riferimento alle tariffe sindacali significa che non si può attuare più lo sfruttamento dei detenuti, al quale si è alluso e che noi già come premessa vogliamo evitare; cioè, per esempio, se le tariffe sindacali prevedono per un determinato lavoro una remunerazione di 3000 lire e si danno invece al detenuto 500 lire, evidentemente tale retribuzione non è equa nè riferibile alle tariffe sindacali.

Quindi, ripropongo il mio emendamento, con la speranza che la migliore illustrazione che ne ho adesso fatto — forse concitata, e di ciò chiedo scusa — possa indurre tutti gli onorevoli Commissari ad accogliere la mia proposta.

BARDI. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario di stabilire o assicurare comunque un minimo ai detenuti che lavoro, indicando, se possibile, una certa misura per la loro retribuzione, pur mantenendo ferma la Commissione interministeriale e i criteri ai quali si dovrebbe ispirare nella determinazione del corrispettivo ai detenuti.

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Personalmente io sono d'accordo. Anche la questione dei due terzi dell'ammontare previsto dalle tariffe sindacali non mi trova contrario; anzi io mi augurerei che la remunerazione del detenuto fosse superiore ai due terzi della retribuzione prevista dalle tariffe sindacali.

PRESIDENTE. Una volta inserita nel testo l'espressione: « sulla base delle tariffe sindacali », la determinazione della remunerazione del lavoro dei detenuti resta affidata alla valutazione della Commissione, entro certi limiti evidentemente. Perchè, se non fosse così, a che servirebbe mai tale Commissione? La sua istituzione non avrebbe una *ratio*, se non fosse consentito un certo spazio di discrezionalità.

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei ricordare, inoltre, che nel carcere c'è il riflesso della società libera. Noi ci stiamo preoccupando di una situazione che è quella che è e che, come ha rilevato il senatore Coppola, si scontra anche fuori del carcere, con l'impossibilità da parte dello Stato di assicurare il lavoro a tutti. Non si può con una legge assicurare il lavoro a tutti i detenuti: se potessimo far questo, l'avremmo già fatto per tutti i cittadini. Una norma che sancisse l'assicurazione del lavoro a tutti correrebbe il rischio di restare lettera morta, una pura petizione di principio. Con l'emendamento che ho proposto mi sono sforzato di evitare tutto questo, tenendo conto della realtà.

PICCOLO. La retribuzione dei condannati dovrebbe essere pari al 70, 80 e 85 per cento dell'ammontare stabilito dalle tariffe sindacali, secondo le attitudini, il rendimento, eccetera.

PETRONI. Se viene accolta la proposta dei due terzi, l'esigenza, da me prospettata, della rappresentanza dei sindacati potrebbe anche venir meno perchè in definitiva, una volta fissati i minimi, la Commissione potrà stabilire una retribuzione mag-

giore ma non inferiore. Però è la natura di questa Commissione che mi preoccupa.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La proposta dei due terzi l'accetto non soltanto per assicurare l'unanimità della Commissione, ma anche per dimostrare lo spirito dal quale siamo partiti e che in ogni caso non è quello che ci ha attribuito il senatore Tropeano. Naturalmente in tal caso il concetto di equità è superato dal riferimento ad un dato quantitativo obiettivo.

F I L E T T I. Secondo me, è meglio mantenere il concetto di equità.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La tariffa sindacale può stabilire soltanto la mercede; quella che è la remunerazione si potrà vedere soltanto dopo che vengono fatte le detrazioni. Basta leggere l'articolo successivo per rendersene conto. In quest'articolo dobbiamo parlare necessariamente di mercede, altrimenti non si comprende più nulla.

L'articolo, quindi, dovrebbe iniziare così:

« Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori, in relazione di tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto, sono regolate in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e compatibilmente con la situazione giuridica del detenuto o dell'internato, da una Commissione composta, eccetera », dopo di che il testo resta invariato.

S A L A R I. Il Ministero della difesa avrà effettivamente tre rappresentanti nella Commissione?

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La Commissione è composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, della difesa (per i cantieri, per gli arsenali, eccetera, per ciò che concerne il lavoro dei detenuti), dei lavori pubblici, delle parteci-

pazioni statali e della sanità. Come vedete, ho cercato di snellire questa Commissione dando a tutti una sola rappresentanza, mentre ho aggiunto un rappresentante della sanità ed uno delle partecipazioni statali, che prima non erano previsti.

P R E S I D E N T E. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se ritiene che il suo emendamento debba essere comprensivo dei due articoli, oppure se preferisce mantenerli separati.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Preferirei mantenerli separati. Quello che ho letto riguarda l'articolo 47, mentre all'articolo 48 si potrebbe aggiungere il comma riguardante le assicurazioni.

F I L E T T I. Per quanto concerne l'emendamento lettocci dall'onorevole Sottosegretario, vorrei proporre di sostituire la parola « regolate » con l'altra « determinate » e di aggiungere l'avverbio « equitativamente »; cioè si dovrebbe dire che le mercedi sono equitativamente determinate nella misura, eccetera.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Il Gruppo comunista ritira il suo emendamento?

T R O P E A N O. Non insistiamo per la sua votazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti, allora, l'emendamento presentato dal Governo che tende a sostituire l'intero articolo 47 con il seguente:

Art. 47.

(Commissione per la determinazione delle mercedi)

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto sono equitativamente determinate in misura non

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 65^a SEDUTA (16 dicembre 1970)

inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e compatibilmente con la situazione giuridica del detenuto o dell'internato, da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

(È approvato).

Art. 48.

(Remunerazione)

La remunerazione, prevista dall'articolo 145 del codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 78.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto concerne l'articolo 48 desidero fare due considerazioni. La prima è che forse bisogna evitare di fare riferimento all'articolo 145 del codice penale, ma dire genericamente: « La remunerazione prevista dal codice penale ». La seconda è che nel titolo è necessario aggiungere le parole « ed assicurazione », accanto all'altra « remunerazione », perchè bisognerà aggiungere il comma riguardante appunto le assicurazioni.

F E N O A L T E A . Signor Presidente, abbiamo trascurato di inserire l'INAM.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa norma riguarda le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi. Forse al posto della tubercolosi si potrebbe mettere genericamente « malattia ».

T R O P E A N O . Mentre la tubercolosi è assicurata dalla Previdenza sociale, l'INAM assicura la malattia; ma il fatto essenziale è questo: che mentre l'assicurato attraverso l'INAM rende estensibile l'assistenza a tutto il gruppo familiare, l'assistito dalla Previdenza sociale non estende alcun beneficio alla famiglia perchè è un'assicurazione di tipo personale, che riguarda certi tipi di infermità, e soprattutto la pensione.

B A R D I . Si potrebbe dire: sono applicabili tutte le norme in materia assistenziale e previdenziale. In questo modo non dovrebbe sorgere alcun problema.

S A L A R I . Sarebbe opportuno sapere come è regolata attualmente la materia prima di prendere una decisione.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Attualmente questa materia è disciplinata dal regolamento. Adesso invece diciamo che ai detenuti che lavorano si applicano tutte le norme riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia e tubercolosi.

P E T R O N E . Sarei del parere di aggiungere all'elenco anche l'assistenza per malattia.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potremmo adottare, allora, la formula suggerita dal senatore Bardi e dire: tutte le norme in materia assistenziale e previdenziale. In questo modo è compreso tutto.

P E T R O N E . Personalmente preferisco l'elencazione.

B A R D I . Ma l'elenco è limitativo.

S A L A R I . Io vorrei sapere come l'assistenza sanitaria interna allo stabilimento penitenziario viene a coesistere con l'altra assistenza. Dal momento che ogni stabilimento carcerario ha un servizio sanitario interno, come faranno a coesistere le due forme?

F I L E T T I . Ma qui si parla dei contributi che dovranno essere versati, non dell'assistenza in se stessa.

P E T R O N E . Si tratta dei contributi che si debbono versare in aggiunta alla remunerazione o alla mercede.

S A L A R I . Si tratta di versare i contributi per l'assistenza sanitaria di cui il detenuto già fruisce?

T R O P E A N O . Egli fruisce di un certo tipo di assistenza sanitaria. Quando sul detenuto è necessario operare degli interventi sanitari di natura diversa da quelli che possono essere posti in atto all'interno delle carceri con il servizio sanitario si dispone il ricovero presso un'ospedale civile con il piantonamento del malato.

In quel caso non è l'Amministrazione penitenziaria che assume l'onere dell'assistenza sanitaria al detenuto, ma vige il principio del domicilio di soccorso per cui sono tenuti a pagare o il detenuto o i familiari o il comune di origine del detenuto stesso.

S A L A R I . Quello che io volevo porre in evidenza è che si versano dei contributi per delle prestazioni di cui il titolare non ha bisogno. In altri termini, le ipotesi prospettate dall'onorevole collega sono esatte, ma poichè il detenuto ha già un'assistenza sanitaria garantita è evidente che verserebbe dei contributi per delle prestazioni di cui poi non usufruisce.

T R O P E A N O . Vi è però da considerare che, essendo lavoratore, questo tipo di assistenza si estende ai familiari ed inoltre che esiste una disposizione di carattere generale che vieta il cumulo delle assistenze

per cui uno solo degli enti può offrire le sue prestazioni.

P I C C O L O . Come ha detto il senatore Salari, se si versano questi contributi si ha diritto all'assistenza: quale sarebbe allora la funzione del medico del carcere?

P E T R O N E . La stessa del medico condotto nei paesi.

S A L A R I . Ma il medico condotto nei paesi assiste i poveri che non hanno la mutua! Non dobbiamo creare una situazione che, secondo me, non è assolutamente sostenibile.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non la creiamo dal momento che già esiste: in base all'articolo 123 dell'attuale regolamento, infatti, ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme riguardanti le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi. Ora, accogliendo la modifica suggerita dal senatore Bardi, l'emendamento potrebbe essere del seguente tenore: « Ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme in materia assistenziale e previdenziale ».

P E T R O N E . Io aggiungerei anche « assicurativa ». La previdenza è una cosa e l'assicurazione è un'altra: alla prima infatti si paga un contributo per fronteggiare una eventuale invalidità e la vecchiaia, mentre alla seconda si paga un contributo per un risarcimento in caso di infortunio.

P E L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo. Il testo dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 48 che io propongo è pertanto il seguente:

« Ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo, nel primo comma, del-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)65^a SEDUTA (16 dicembre 1970)

le parole: « dall'articolo 145 del Codice penale » con le altre: « dal Codice penale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del comma finale:

« Ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, nel titolo, delle parole « ed assicurazione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 48 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Giunti a questo punto, data l'ora tarda, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI